

	<h1 style="text-align: center;">Comune di Lavagna</h1> <p style="text-align: center;">Città Metropolitana di Genova www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it</p>	
<b>Ufficio Demanio, Patrimonio</b>		

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 5 di Registro**

**Seduta del 22/01/2021**

**Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 182 DEL 30/12/2020 AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO SULLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN AMBITO COMUNALE".**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **gGennaio** alle ore **08:00**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Presente	Assente
MANGIANTE GIAN ALBERTO	X	
COVACCI ELISA ELENA		X
BERSAGLIO DANILO	X	
ONETO CHIARA	X	
SANGUINETI LUCA	X	
PIAZZE ENRICO	X	

Assume la presidenza della seduta **Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante**

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Richiamati:**

- gli artt. 36 e 37 del vigente codice della navigazione;
- il D.L. 400/1993;
- l'art. 105, comma 2, lett. l) D. Lgs. 112/1998;
- la legge regionale 13/1999 e s.m.i.;
- il D.L. 30/12/2010 n. 194 e s.m.i.;
- la legge regionale 26/2017;

**ritenuto** che in forza del compendio normativo e successive integrazioni sopra richiamato le concessioni demaniali marittime rilasciate per attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009 sono state automaticamente e in più riprese prorogate nella loro durata, fino al 31/12/2020;

**considerato** che la Corte di Giustizia UE con sentenza 14/07/2016, C-458/14 e 67/15, *Promoimpresa*, ha ritenuto dette norme interne, e segnatamente quelle del D.L. n. 194/2009 e s.m.i., contrastanti con i principi del trattato e con la direttiva 2006/123 (c.d. direttiva Bolkestein), sulla base del principio secondo il quale beni pubblici scarsi suscettibili di sfruttamento economico non possono non essere affidati ad operatori, se non a seguito ed in forza di procedure comparative compatibili con i principi e le norme del Trattato e della direttiva;

**ritenuto** che, ciononostante, con L. 145/2018 art. 1, commi 675 e seg., è stata disposta l'ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime già oggetto delle precedenti proroghe al 31/12/2033;

**considerato** che il Consiglio di Stato, con sentenza 18/11/2019 n. 7874 (e altre) ha ritenuto che dette normative, in quanto incompatibili con le norme eurounitarie richiamate nella sentenza della Corte di Giustizia di cui sopra, debbano essere disapplicate nell'ordinamento italiano sia in sede giudiziale sia in sede amministrativa;

**considerato** che analogo orientamento ha assunto la Corte di Cassazione in sede penale (cfr. 21/10/2020 e 16/03/2018);

**ritenuto** che, ciononostante, l'art. 182 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio ha confermato la norma di proroga delle concessioni demaniali marittime. fino al 2033;

**considerato** che, nel frattempo, la Commissione UE, con nota 10/12/2020, ha avviato nei confronti della Repubblica Italiana una nuova procedura di infrazione, per l'evidente non conformità delle nuove norme legislative sulle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime fino al 31/12/2033;

**ritenuti** non condivisibili alcuni orientamenti giurisprudenziali amministrativi minoritari ed in contrasto con l'orientamento prevalente in ordine ai principi del diritto eurounitario sull'obbligo degli organi, anche interni, di assicurare la prevalenza rispetto a norme interne non compatibili (cfr. Corte di Giustizia 22/06/1989, Costanzo);

**ritenuto**, ancora, che nell'anno 2020 la situazione dei rapporti di affidamento delle concessioni demaniali marittime ha subito un grave perturbamento a causa della sopravvenienza della pandemia COVID-19;

**considerato** che detto fatto sopravveniente di forza maggiore ha sostanzialmente inciso, pregiudicandolo radicalmente, sul rapporto di affidamento del bene demaniale e sul rischio gestorio per legge gravante sull'affidatario;

**considerato** che, come riconosciuto dai principi eurounitari, l'incidenza di un fatto di forza maggiore su un rapporto di natura concessoria, che preveda il trasferimento del rischio gestorio in capo all'affidatario, comporta la necessità di riequilibrio sotto il profilo economico-finanziario del rapporto sottostante;

**considerato** che i richiamati principi consentono che detto riequilibrio possa intervenire mediante riduzione del canone ovvero mediante estensione corrispondente della durata del rapporto;

**dato atto** che, nella specie, questa Giunta con deliberazione n. 182 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha ritenuto opportuno utilizzare la seconda misura di riequilibrio ed ha disposto l'estensione temporale del rapporto per un anno, in analogia ad altre similari misure adottate dal legislatore nelle più recenti discipline legislative adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19;

**atteso** che si prevede che la suddetta situazione di perturbamento dovuta alla pandemia si protrarrà anche per l'anno 2021;

**ritenuto** altresì che l'avvio contestuale delle procedure di nuovo affidamento delle pertinenti concessioni sia suscettibile di comportare una complessa ed articolata attività burocratica al fine di pervenire al perfezionamento dei titoli concessori previsti *ex lege*;

**valutato** pertanto che per conseguire il predetto equilibrio economico del rapporto concessorio sia necessario estendere temporalmente la durata del rapporto stesso fino al 30/09/2022 e ritenuto opportuno modificare in tal senso il dispositivo della richiamata deliberazione G.C. n. 182 del 30/12/2020;

**considerato** che, sulla base dei principi rinvenuti dalla normativa eurounitaria secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, l'affidamento dei beni demaniali, suscettibili di utilizzazione economica, deve avvenire mediante procedure comparative informate a principi di trasparenza, pubblicità, parità e non discriminazione;

**ritenuto** che il Consiglio di Stato, ancora di recente (Sez. V n. 7837/2020 e n. 688/2017), ha confermato nel nostro ordinamento l'applicabilità degli artt. 36 e 37 Cod. Nav., nel senso che, ai fini dell'assentimento delle concessioni demaniali marittime, in alternativa ad una procedura di gara formale di iniziativa dell'Amministrazione (a cui peraltro, "*ratione materiae*", non è applicabile il D. Lgs. 50/2016), può trovare legittima applicazione la procedura comparativa prevista dagli artt. 36 e 37 Cod. Nav., previa adozione di adeguate forme di pubblicità;

**considerato**, altresì, che la L.R. n. 26/2017, riguardante la materia, non soltanto prevede tale alternativa, ma detta altre norme sui requisiti soggettivi e oggettivi, nonché sui criteri di selezione in caso di domande concorrenti (cfr. art. 9);

**ritenuto** opportuno confermare l'invito ai soggetti già concessionari a presentare le istanze di rinnovo delle concessioni ai sensi dell'art. 37 del Cod. Nav. e dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 26/2017 entro il termine del 30/04/2021, dando atto che il Comune, a seguito del ricevimento di dette richieste, provvederà all'avvio del procedimento previsto dall'art. 37 cod. nav. e della LR n. 26/2017 mediante la

pubblicazione delle istanze e che - in caso di presentazione di istanze concorrenti - avvierà il subprocedimento di comparazione sulla base dei criteri previsti dalla L.R. n. 26/2017;

**considerate** la critica situazione di scarsa chiarezza interpretativa ed applicativa delle norme utilizzabili e le criticità che potrebbero discendere anche nei confronti di soggetti utilizzatori di dette aree sotto il profilo penale;

**ritenuto** che in forza di quanto disposto dall' art. 1 commi 675 e segg. della legge 145/2018 sono state effettuate nei confronti di alcuni titolari di concessioni demaniali marittime comunicazioni degli effetti della proroga delle Concessioni sino al 2033:

**considerato** che per tutte le ragioni di cui sopra le suddette comunicazioni vanno ritenute illegittime per contrasto con le norme ed i principi eurounitari soprarichiamati e che per tanto sussistono i presupposti di legge per il ritiro di tali comunicazioni previo avviso di avvio del procedimento;

**valutati** tutti gli interessi pubblici e privati concorrenti;

**acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

tanto premesso e ritenuto;

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

### **DELIBERA**

1. di modificare la propria precedente deliberazione n. 182 del 30/12/2020, invitando gli Uffici competenti a procedere secondo i criteri di legge:
  - ad avviare il procedimento per il riconoscimento dell'estensione dei rapporti autorizzanti l'occupazione dei beni demaniali marittimi, fino al 30/09/2022, al fine di assicurare il riequilibrio sotto il profilo economico-finanziario del rapporto sottostante in considerazione dei pregiudizi derivanti dalla sopravvenienza della pandemia COVID-19;
  - di avviare il procedimento per il ritiro delle comunicazioni di cui in narrativa per le motivazioni sopra meglio indicate.
2. di confermare i restanti indirizzi formulati agli uffici competenti con la richiamata deliberazione G. C. n. 182/2020 e finalizzati:
  - ad invitare tutti i soggetti già titolari delle medesime concessioni a presentare entro la data del 30/04/2021 istanza di rinnovo delle stesse a sensi degli artt. 36 e 37 Cod. Nav. e della L.R. n. 26/2017, nonché a provvedere ai successivi previsti adempimenti nei termini previsti dalla legge;

in caso di mancata presentazione delle istanze di rinnovo di cui al precedente alinea, a redigere e pubblicare bandi per la nuova assegnazione delle concessioni scadenti il 30/09/2022 sulla base delle procedure indicate dalla L.R. n. 26/2017, restando salvi ed

impregiudicati gli effetti di eventuali sopravvenienze normative, condivise con l'Unione Europea, che dovessero prevedere una diversa disciplina della materia.

Quindi,

**LA GIUNTA COMUNALE**

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**Dott. Gian Alberto Mangiante**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Grazia Mori**

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*